



NOTAIO
MICHELE LABRIOLA

Repertorio N. 55998

Raccolta N. 22753

VERBALE DI CDA

Repubblica Italiana

L'anno duemilaventuno, il mese di marzo, il giorno ventisei in Bari, al Corso Vittorio Emanuele n. 193, alle ore diciannove e minuti quarantacinque.

Innanzi di me Dottor MICHELE LABRIOLA, Notaio iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Bari, ove risiedo,

si è costituito il Dottor

MARCHESE Alfredo, nato a Bari il 28 ottobre 1964, in qualità di componente del Consiglio di Amministrazione della "Fondazione per la ricerca e l'innovazione in cardiologia GISE Onlus" enunciabile anche "Fondazione GISE Onlus", con sede in Roma, alla Via Flaminia n. 135, codice fiscale e partita IVA 14082411001, ente di nazionalità italiana, costituito in Italia, iscritta presso il Registro della Prefettura di Roma in data 15 maggio 2017 codice di iscrizione n. 1210

Io Notaio sono certo dell'identità personale del comparente.

Il Dottor MARCHESE Alfredo, agendo nella suindicata qualità, mi dichiara che è qui riunito, in questo luogo, in questo giorno e a quest'ora, in forma totalitaria il consiglio di amministrazione della suddetta Fondazione per discutere e deliberare sugli argomenti di cui in seguito ed invita pertanto me Notaio a far constare da pubblico verbale le risultanze del consiglio e le delibere che lo stesso andrà ad adottare.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto di quanto segue:

Assume la Presidenza della presente riunione su designazione dei presenti, il Dottor MARCHESE Alfredo, il quale constata e fa constatare:

- che il consiglio è qui riunito in forma totalitaria, ai sensi di legge e dello statuto;
- che del consiglio di amministrazione, oltre allo stesso Dottor MARCHESE Alfredo, presente, sono collegati in audio-video conferenza i Dottori:

il Presidente Sergio BERTI, il Vice Presidente Roberto VIOLINI, ed i Consiglieri Giovanni ESPOSITO, Caterina GANDOLFO, Gennaro SANTORO, Giuseppe TARANTINI, Fabio TARANTINO, mentre Giuseppe MUSUMECI è collegato in audio conferenza.

Il Presidente dunque, verificata la regolarità della costituzione della riunione e accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, dato atto che il sistema di audiovideoconferenza è idoneo per la partecipazione attiva di tutti i partecipanti alla riunione,

dichiara

validamente costituito il presente consiglio e atto a deliberare sugli argomenti di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) TRASFERIMENTO SEDE SOCIALE SEMPRE IN ROMA DA VIA FLAMINIA

RES. 10 a BARI
il 12.4.2021
N. 16013/11



N. 135 A VIALE MAZZINI N. 73;

2) MODIFICAZIONI DELLO STATUTO PER ADEGUARLO AL CODICE DEL TERZO SETTORE DI CUI AL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117, CON CONSEGUENTE ADOZIONE DI UN NUOVO STATUTO SOCIALE;

3) DELIBERE CONSEQUENZIALI.

Nessuno dei presenti opponendosi alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno come il Presidente accerta e constata, prende la parola il Presidente.

Sul primo punto dell'ordine del giorno il Presidente propone di trasferire la sede della Fondazione da via Flaminia n. 135 a viale Mazzini n. 7, sempre in Roma.

Sul secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente, espone ai presenti le ragioni che rendono opportuno per la Fondazione procedere ad adeguare lo statuto della Fondazione alle disposizioni per adeguarlo al Codice del Terzo settore di cui al d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito anche "Codice ETS"), tenendo conto di quanto indicato nelle Circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 27 dicembre 2018, n. 20 e del 31 maggio 2019, n. 13 e questo antecedente rispetto all'istituzione ed operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui all'art. 11 del medesimo Codice ETS.

In via preliminare il Presidente dà atto che in data 8 marzo 2021 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, che ha già deliberato l'adeguamento alle norme del codice del Terzo Settore; si tratta pertanto oggi di ratificare tale delibera.

Il Presidente dà atto inoltre che in data 12 marzo 2021 è intervenuto il parere favorevole dell'unico socio fondatore, GISE, Società Italiana di Cardiologia Interventistica.

Il Presidente illustra il contenuto del nuovo testo di statuto che sottopone all'approvazione del consiglio, evidenziando in particolare che in base alla normativa in materia le ONLUS perdono la loro denominazione assumendo quella di ETS e rimangono in vita sino all'entrata in vigore del Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, avvenuta con la pubblicazione in G.U. del Decreto Ministero Lavoro del 15 settembre 2020, nello scorso ottobre e con l'approvazione della Commissione Europea.

Nessuno chiedendo la parola e passando alla fase della votazione, come il Presidente accerta e constata, con dichiarazione di voto espressa verbalmente, all'unanimità e con il voto favorevole di tutti i consiglieri in proprio, il consiglio

DELIBERA

di approvare tutto quanto fin da qui proposto dal Presidente e dunque:

1) di trasferire la sede sociale da via Flaminia n. 135 al Viale Mazzini n. 73, sempre in Roma;

2) di approvare pertanto il nuovo testo dello statuto socia-

le ch

3) di

zione

prese

i com

gistr

do qu

e dal

socia

siden

atti

Il Pr

del c

zione

corre

Milan

dél 3

to co

ta ac

tamil

4) di

tor

resid

DPS

n. 18

Il co

ti.

Null

chius

Il p

avenc

integ

(art

sto,

mecc

su u

qual

scri

F/ti

le che al presente atto si allega (All "A");

3) di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione a curare le pratiche occorrenti per l'iscrizione della presente deliberazione e delle modifiche statutarie, presso i competenti albi e registri, ed in particolare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, all'uopo richiamando quanto previsto dall'art. 101 comma 2 del D. Lgs 117/2017 e dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 27 dicembre 2018, n. 20, delegando lo stesso Presidente a sottoscrivere successivamente tutti gli ulteriori atti o documenti necessari per l'iscrizione al RUNTS.

Il Presidente, inoltre, evidenzia che ai sensi dell'art. 22 del codice del Terzo Settore il patrimonio di cui la Fondazione dispone in denaro liquido, depositato presso il conto corrente dedicato della Fondazione presso UBI BANCA (filiale Milano Ospedale Niguarda), numero 000000000137 è alla data del 31 dicembre 2020 pari ad Euro 127.958,46 come da estratto conto che si allega sotto la lettera "B" e che da tale data ad oggi il conto non è diminuito sotto i 30.000,00 (trentamila/00) Euro.

4) di nominare un organo di controllo, nella persona del dottor DE PASCALE Enrico, nato a Bari il 18 ottobre 1962, ivi residente alla Trav. 513/a di Corso De Gasperi n. 21 (cf: DPS NRC 62R18 A662Y), iscritto all'Albo revisori legali (MEF n. 18 426).

Il costituito dispensa me Notaio dalla lettura degli allegati.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore venti.

Il presente atto è esente da imposta di registro e di bollo avendo lo scopo di adeguare gli atti statutari a modifiche o integrazioni normative ai sensi del codice del Terzo Settore (art. 82, comma 3).

Richiesto, io Notaio ho formato il presente atto scritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e scritto da me in parte su un foglio in pagine tre e quanto segue della quarta e del quale ho dato lettura al costituito che lo approva e sottoscrive alle ore venti e minuti cinque.

F/ti: Alfredo MARCHESE

Notaio Michele LABRIOLA segue sigillo.



Allegato "A" al n. 22753 di Raccolta

STATUTO

ART. 1 - COSTITUZIONE

È costituita una Fondazione denominata "Fondazione per la ricerca e l'innovazione in cardiologia GISE Onlus" enunciabile anche "Fondazione GISE Onlus", con sede in Roma, Viale Mazzini n. 73. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili e opererà sia a livello nazionale che internazionale.

ART. 1-BIS

A far corso dall'istituzione ed operatività del Registro Unico del Terzo Settore, la Fondazione assumerà la seguente denominazione "Fondazione per la ricerca e l'innovazione in cardiologia GISE - ETS"

La presente Fondazione è regolata dalle norme del Codice del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 e s.m.i. (in seguito anche "Codice ETS") ed, in quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

ART. 2 - DELEGAZIONI ED UFFICI

Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'Estero onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

ART. 3 - SCOPI E ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

La Fondazione persegue esclusivamente la finalità di interesse collettivo e di solidarietà sociale di promuovere lo sviluppo della conoscenza umana nel settore medico-scientifico, in particolare nel campo delle malattie cardiovascolari e della Cardiologia Interventistica, attivandosi nella ricerca scientifica di particolare interesse sociale, nella istruzione e nella formazione, così come individuati dal D.P.R. 20 marzo 2003, n. 135 e nel D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice ETS) e successive modificazioni e integrazioni e nella cooperazione internazionale.

Pertanto la Fondazione si prefigge lo scopo di contribuire - direttamente o in collaborazione con università, strutture sanitarie pubbliche e/o private, altri enti di ricerca ed altre fondazioni o associazioni - allo sviluppo della ricerca medica, con specifica attenzione ai risvolti applicativi; e in quanto attività direttamente connesse, alla diagnosi ed al trattamento delle malattie cardiovascolari, alla Cardiologia Interventistica ed alla educazione sanitaria della popolazione tutta.

Tale obiettivo si concretizza attraverso la realizzazione di:

- attività che realizzino direttamente o promuovano la ricerca scientifica di particolare interesse sociale, così co-

me individuata dal D.P.R. 20 marzo 2003, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni, nel campo bio-medico in generale e nel settore delle malattie cardiovascolari e della Cardiologia Interventistica in particolare anche mediante la gestione di centri di ricerca specializzati;

- attività che promuovano l'aggiornamento, la formazione e la specializzazione dei ricercatori, dei medici e di tutti gli addetti alla ricerca sullo sviluppo delle conoscenze relative alle malattie cardiovascolari ed alla Cardiologia Interventistica o a settori ad essa inerenti;

- attività che favoriscano l'applicazione dei risultati della ricerca scientifica, anche intesa come assistenza al dialogo tra i singoli operatori specializzati nei vari settori;

- attività di formazione ed aggiornamento, così come individuate dal D.P.R. 20 marzo 2003, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni, nel campo della prevenzione e trattamento delle malattie cardiovascolari;

- attività di divulgazione, così come individuata dal D.P.R. 20 marzo 2003, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni, dei dati e notizie sui progressi più recenti della ricerca medica, nonché di argomenti e aspetti inerenti l'attività professionale e scientifica dei cardiologi interventisti;

- attività volte alla promozione e alla partecipazione nelle reti cliniche sanitarie regionali, nazionali o internazionali;

- attività volte all'accrescimento delle capacità sanitarie dei paesi in via di sviluppo e/o aree in crisi, attraverso operazioni di cooperazione, istruzione, addestramento ed assistenza.

Nell'ambito della ricerca la Fondazione potrà svolgere le attività elencate dal D.P.R. 20 marzo 2003, n. 135 e le attività che in futuro altri decreti ministeriali qualificheranno come ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

ART. 4 - ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

E' espressamente esclusa ogni attività diversa rispetto quella sopra enunciata salvo l'esercizio di attività connesse.

Ai sensi dell'art. 6 del Codice ETS - nei limiti di quanto disposto dall'art. 10, comma 1 lettera c) del D.Lgs. 460/1997 in quando applicabile -, la Fondazione può svolgere le attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale.

In via secondaria e strumentale per il raggiungimento e perseguimento dello scopo principale, e nei limiti di legge sopra richiamati, la Fondazione potrà dunque:

- finanziare o ricevere finanziamenti per le attività scientifiche promosse e gestite direttamente o da altri enti, istituzioni, strutture sanitarie pubbliche e/o private, associazioni o altre fondazioni;



- ideare, promuovere e/o finanziare e/o condurre anche in associazione con soggetti terzi pubblici o privati studi e ricerche attinenti anche indirettamente il proprio scopo;
 - curare o favorire pubblicazioni di carattere scientifico;
 - promuovere manifestazioni di ogni genere quali conferenze, dibattiti, tavole rotonde, convegni, congressi e corsi di aggiornamento anche finanziando analoghe manifestazioni realizzate da enti pubblici o privati;
 - promuovere o organizzare occasionalmente manifestazioni di ogni genere allo scopo di raccogliere fondi da destinare alle finalità istituzionali, anche attraverso mezzi radiotelevisivi e telematici;
 - incentivare, anche con finanziamenti, contributi o borse di studio, da utilizzare in Italia o all'estero, ricercatori che intendano approfondire temi di interesse della Fondazione;
 - accordare contributi e borse di studio finalizzate all'attività di ricerca ed alla formazione professionale di tutte le figure affini al mondo della Cardiologia, per lo sviluppo di attività di ricerca;
 - intrattenere rapporti e scambi culturali con le Università, gli ospedali, le cliniche, i centri di assistenza medica, le associazioni e fondazioni italiane e estere che perseguano scopi similari;
 - organizzare, finanziare e/o supportare missioni di cooperazione in paesi in via di sviluppo e/o aree in crisi.
- Per la realizzazione dei suddetti scopi la Fondazione potrà costituire enti o società, assumere interessenze e partecipazioni in essi, o aderire in genere ad enti costituiti o costituendi, aventi finalità analoghe ovvero anche direttamente od indirettamente collegate a quelle della Fondazione, nonché promuovere iniziative comuni con istituzioni scientifiche italiane ed estere e con altri enti che operano nei settori di attività sopra indicati.

ART. 5 - PATRIMONIO

Il Patrimonio della Fondazione è indivisibile ed è costituito:

- dal fondo di dotazione;
- dai beni immobili e mobili che pervengano o perverranno alla Fondazione, anche attraverso donazioni, lasciti, liberalità;
- dai contributi che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati, organismi nazionali ed esteri, comunitari ed internazionali espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
- dagli apporti finanziari di qualsiasi genere destinati per deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad aumentarlo.

Il Patrimonio sarà investito nel modo ritenuto più opportuno

dal Consiglio di Amministrazione, privilegiando:

- l'acquisto di buoni del tesoro od altri titoli di Stato o di enti locali o garantiti dallo Stato;
- l'acquisto di obbligazioni e certificati di deposito;
- l'acquisto di immobili.

Per la conduzione delle proprie attività la Fondazione dispone, oltre che degli avanzi di gestione, di ogni altro bene che entri a far parte del suo patrimonio.

Il patrimonio può essere utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità.

Per decisione del Consiglio di Amministrazione anche il fondo di dotazione stesso può essere destinato allo svolgimento delle attività statutarie, solo nel caso di esaurimento del fondo di gestione e preliminarmente allo scioglimento della Fondazione.

Ai sensi dell'art. 8 del Codice ETS, il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità della Fondazione di cui all'art. 3.

E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondazione, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, fermo quanto previsto dall'art. 10 comma 11 bis lettera d), finchè operante ai sensi di quanto sopra previsto.

ART. 6 - ENTRATE

Per le attività necessarie all'attuazione dei propri scopi istituzionali, oltre ai proventi per la realizzazione delle attività tipiche o contributi specifici, la Fondazione potrà disporre delle seguenti entrate:


- rendite del Patrimonio al netto delle spese per il funzionamento;
- eventuali avanzi di gestione degli esercizi precedenti, essendo vietata qualsiasi distribuzione ai soci o ai partecipanti;
- eventuali liberalità ed ogni altra entrata che non siano state espressamente destinate ad incrementare il Patrimonio.

È fatto obbligo alla Fondazione di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 7 - FONDATORE PROMOTORE

La Fondazione è promossa ed istituita per iniziativa della Società Italiana di Cardiologia Interventistica - GISE (di seguito, "GISE" o "Fondatore Promotore") con sede in Milano, la quale ha contribuito alla dotazione del patrimonio iniziale. A GISE, in qualità di Fondatore Promotore, vengono riconosciuti i seguenti poteri:

- di nomina del Presidente e dei membri del Consiglio di Am-



ministrazione;

- di nomina dell'Organo di Controllo;
- di fornire il proprio parere sulle attività di carattere straordinario che il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Scientifico, o i suoi eventuali sottogruppi, intendono svolgere per il conseguimento degli scopi sociali;
- di esprimere il proprio parere vincolante in caso di modifica dello Statuto;
- di promuovere lo scioglimento della Fondazione, in caso di impossibilità del raggiungimento degli scopi istituzionali;
- di esprimere il proprio parere vincolante in merito alla devoluzione dei beni residui a seguito di liquidazione della Fondazione, ai sensi dell'art. 9 del Codice ETS.

ART. 8 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- 1) il Consiglio di Amministrazione;
- 2) il Presidente della Fondazione;
- 3) il Comitato Scientifico;
- 4) l'Organo di Controllo.

ART. 9 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da otto Amministratori, nominati dal Fondatore Promotore, scelti tra i propri associati, più il Presidente, scelto dal Fondatore Promotore.

La maggioranza del Consiglio di Amministrazione non deve contestualmente ricoprire la carica di consigliere GISE.

Ciascuno dei consiglieri dura in carica quattro anni ed è successivamente designabile alla carica di consigliere trascorso un periodo di almeno quattro anni dal termine della carica precedente, per una sola volta. Al termine del quadriennio ciascun consigliere può essere eletto alla carica di Presidente; in questo caso, trova comunque applicazione il successivo art. 11, comma 1.

La nomina a componente del Consiglio di Amministrazione non comporta alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragione dell'ufficio ricoperto.

Al venir meno di un Amministratore, il Fondatore Promotore provvede alla nomina del sostituto che resta in carica fino alla scadenza naturale fissata per l'Amministratore sostituito.

Il Consiglio di Amministrazione pertanto provvede a invitare il Fondatore Promotore alla nomina del sostituto, salvo, in caso di necessità, a nominare esso stesso non più di due sostituti che resteranno in carica fino alla nomina degli amministratori definitivamente designati dal Fondatore Promotore. In caso di venir meno dell'intero Consiglio, per qualsiasi causa che non sia la scadenza, il Revisore unico invita il Fondatore Promotore a nominare urgentemente i nuovi Consiglieri.

Il Consiglio viene convocato ogniqualvolta il Presidente lo reputi opportuno o su richiesta di almeno due Consiglieri, ma comunque almeno due volte per anno solare.

La convocazione deve essere inviata per iscritto, con l'indicazione dell'ordine del giorno, anche via fax, mediante posta elettronica o altro mezzo equipollente, almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione, salvo i casi di urgenza.

Le riunioni sono valide qualora sia presente, anche mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza la maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le riunioni del Consiglio d'Amministrazione si possono svolgere per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, il regolare svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alle votazioni simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti salvo non sia richiesta una diversa maggioranza dal presente Statuto.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano senza diritto di voto anche il Past President, il Revisore Unico ed il Presidente del GISE (ove non sia stato nominato amministratore dal Fondatore Promotore) o un suo delegato, ai quali è riconosciuto il diritto di intervento.


Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto un verbale a cura di un segretario scelto all'inizio della seduta dai Consiglieri; il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dallo stesso segretario.

ART. 10 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quanto di competenza degli altri organi della Fondazione.

In particolare il Consiglio delibera, senza facoltà di delega:

- 1) sugli indirizzi generali dell'attività e dell'organizzazione della Fondazione;
- 2) sulle modifiche statutarie con maggioranza dei due terzi dei Consiglieri, e previo parere favorevole del Fondatore



Promotore, fermo restando che in ogni caso sono immodificabili gli scopi della Fondazione;

3) sulle modalità di investimento del Patrimonio della Fondazione;

4) sull'approvazione dei progetti di rendiconto annuale e di bilancio preventivo e consultivo redatti dal Presidente della Fondazione e sulla destinazione degli avanzi di esercizio, fermo restando il divieto assoluto della loro distribuzione;

5) sulla costituzione o partecipazione a enti o società, assunzione di interessenze, o adesione in genere ad enti, pubblici o privati, costituiti o costituendi, sempre a condizione che le attività di questi soggetti siano strumentali o direttamente connesse con le attività istituzionali della Fondazione e previo parere favorevole del Fondatore Promotore;

6) sulla nomina del Comitato Scientifico, sentito il parere del Fondatore Promotore.

Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni, anche in via continuativa, per singoli atti o categorie di essi, al Presidente della Fondazione, ad altri componenti del Consiglio, al Comitato Scientifico o ai suoi eventuali sottogruppi di lavoro, determinando i limiti della delega.

Nell'ambito dei poteri attribuiti dalla delega viene attribuita la rappresentanza legale della Fondazione.

Oltre che a singoli membri del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza legale può essere attribuita anche a dipendenti ed a terzi nei limiti delle procure loro conferite.

ART. 11 - IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Il Presidente della Fondazione è designato dal Fondatore Promotore e dura in carica un quadriennio. Al termine del quadriennio il Presidente non potrà essere rieletto ulteriormente alla carica di Presidente. Al termine del quadriennio il Presidente non potrà essere rieletto alla carica di consigliere, ma assumerà automaticamente il ruolo di Past President, con i poteri determinati al comma seguente, per un ulteriore quadriennio, senza poter successivamente essere rieletto né come Presidente, né come consigliere.

Il Past president di cui al comma che precede ha diritto di intervento ma non di voto nel consiglio di amministrazione dell'ente ed è quindi legittimato a partecipare alle adunanze dell'organo di gestione.

Il Presidente:

1) vigila sull'andamento generale della Fondazione e sull'osservanza dello Statuto;

2) partecipa alle riunioni del Comitato Scientifico;

3) predispone il progetto del rendiconto annuale e del bilancio preventivo e consultivo da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto all'art. 14 dello Sta-

tuto;

4) può nominare, sentito il Fondatore Promotore, un Vice-Presidente che, in caso di sua assenza o impedimento, svolga le sue funzioni;

5) può assegnare a uno dei Consiglieri funzioni di tesoreria.

Qualora non sia nominato il Vice-Presidente, in caso di assenza o impedimento le funzioni del Presidente sono svolte dal Consigliere di Amministrazione più anziano.

ART. 12 - IL COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è composto da 5 (cinque) a 8 (otto) membri nominati per un biennio dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Fondatore Promotore e possono essere scelti tra esperti che maggiormente si sono distinti nel campo della ricerca e della prevenzione delle malattie cardiovascolari o esperti nel settore della comunicazione e della formazione o appartenenti al Consiglio Direttivo o ad Aree o comunque associati al Fondatore Promotore.

Ciascun membro è rieleggibile soltanto per un ulteriore mandato.

In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di uno dei membri, provvede alla sua sostituzione il Consiglio di Amministrazione nella successiva riunione.

Il membro così nominato resta in carica fino alla scadenza naturale prevista per il suo predecessore.

Il Comitato Scientifico, formula proposte e dà pareri sui programmi di attività scientifica della Fondazione e su ogni altro argomento ad esso sottoposto dagli organi della Fondazione.


Ad ogni membro del Comitato Scientifico è attribuito un settore di riferimento.

Per lo svolgimento dell'attività istituzionale, i membri del Comitato Scientifico possono suddividersi in autonomi sottogruppi di lavoro ai quali lo stesso Comitato Scientifico delega i propri poteri, in relazione alle competenze di ciascuno di essi. Possono essere delegati dal Consiglio di Amministrazione al Comitato Scientifico o direttamente ai sottogruppi dello stesso Comitato, specifici poteri esecutivi quali l'esecuzione di determinati incarichi o il controllo della conformità delle attività finanziate agli scopi della Fondazione.

Il Comitato o i suoi sottogruppi eleggono tra i propri membri un Coordinatore ed un Segretario. Il Coordinatore convoca il Comitato con le modalità previste dal presente statuto per il Consiglio di Amministrazione.

La convocazione di ciascun sottogruppo spetta al proprio Coordinatore.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Delle sedute è redatto un verbale, firmato dal Coordinatore e dal Segretario. Alle riunioni del Comitato Scientifico parte-



cipa il Presidente della Fondazione o un suo delegato senza diritto di voto.

Le riunioni del Comitato Scientifico possono svolgersi anche per audioconferenza o videoconferenza alle condizioni indicate nell'art. 9 e di cui si darà atto nei relativi verbali.

ART. 13 - ORGANO DI CONTROLLO - REVISORE LEGALE DEI CONTI

11.1 L'organo di controllo di cui all'art. 30 del Codice Ets, può essere anche monocratico ed è nominato dal Consiglio di amministrazione tra le persone indicate nel medesimo art. 30.

All'organo di controllo spettano i compiti di cui al ripetuto - art. 30 Codice ETS.

L'organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade alla data di convocazione per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio della carica.

11.2 Sussistendone l'obbligo ai sensi di legge ovvero qualora lo si reputi opportuno, il consiglio nomina il revisore legale dei conti, con tutte le competenze e i poteri ad essi spettanti ai sensi di legge e dell'art. 31 del Codice Ets.

Il Revisore dura in carica tre esercizi e scade alla data di convocazione per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio della carica, fermo quanto disposto dal citato art. 31

11.3 All'organo di controllo e, se nominato, al Revisore verrà riconosciuto un compenso annuale determinato dal C.d.A. nei limiti dell'art. 8 comma 3 Codice ETS.

ART. 14 - BILANCIO

L'esercizio amministrativo chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il mese di aprile di ogni anno, il Presidente della Fondazione predispone il rendiconto finale e unitamente alla relazione accompagnatoria lo trasmette all'organo di controllo.

Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato per l'approvazione entro i successivi due mesi. Successivamente, entro 15 giorni, il Presidente dovrà trasmettere il bilancio al Presidente del Fondatore Promotore. Entro il mese di ottobre il Presidente della Fondazione provvede alla predisposizione del bilancio preventivo e unitamente alla relazione accompagnatoria lo trasmette al Revisore unico e al Consiglio di Amministrazione che deve essere convocato entro i due mesi successivi per la relativa approvazione. Entro il mese di marzo provvede alla compilazione di un rendiconto delle entrate e delle uscite, accompagnato da apposita relazione illustrativa, per ciascuna delle occasionali raccolte pubbliche di fondi effettuate durante l'esercizio.

La Fondazione potrà redigere il bilancio in forma semplificata, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Codice Ets se complessivamente i ricavi, rendite, proventi e le ulteriori entrate siano inferiori a 220.000,00 euro. In

questo caso il bilancio sarà redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa. Qualora venga superata tale soglia la Fondazione dovrà redigere il bilancio d'esercizio secondo il regime ordinario previsto dall'articolo 13 comma I dello stesso Codice Ets.

Resta fermo quanto previsto dagli artt. 14 e 87 del Codice ETS.

La Fondazione deve tenere il libro delle adunanze del consiglio di Amministrazione e dell'organo di controllo. Si applica l'art. 15 del Codice ETS.

ART. 15 - DESTINAZIONE DEGLI UTILI E MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE RENDITE

Giusta quanto già precisato all'art. 4, gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa connesse.

Alla fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio netto durante la vita della Fondazione stessa.

ART. 16 - LIQUIDAZIONE ED ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

Il Consiglio di amministrazione, qualora ai sensi dell'art. 27 del Codice Civile ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari, o per altre cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, può proporre con apposita deliberazione dell'Autorità tutoria di dichiarare l'estinzione della Fondazione ex art. 6 del D.P.R. n. 362/2000.

Dichiarata l'estinzione della Fondazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le disposizioni di attuazione del codice civile (artt. 11 e seg.).

Il patrimonio residuo, sarà devoluto ai sensi dell'art. 9 del Codice ETS, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del Codice medesimo - e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri Enti del Terzo Settore secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione o in mancanza dalla Fondazione Italia Sociale.

ART. 17 - SIOGLIMENTO

La durata della Fondazione è tempo indeterminato, lo scioglimento della Fondazione è disposto dal Consiglio di Amministrazione con la nomina di un liquidatore che potrà essere anche nella persona del Presidente, fermo comunque il rispetto dell'art. 11 disp. att. cod. civ.

ART. 18 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni previste dalle norme di cui alla premessa e da quelle comunque applicabili vigenti in materia.

F/ti: Alfredo MARCHESE

Notaio Michele LABRIOLA segue sigillo.

